

ALLEGATO "B" AL REP. N. 33225/18620

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione

E' costituito ai sensi dell'articolo 2602 del Codice Civile tra i produttori olivicoli, molitori ed imbottigliatori singoli o associati il "Consorzio di Tutela dell'Olio Extravergine di Oliva a Denominazione di Origine Protetta Umbria".

Il Consorzio si propone la tutela, la valorizzazione, la difesa e la promozione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Umbria" (di seguito indicato come "DOP Umbria") nonché l'informazione al consumatore e la cura degli interessi relativi alla denominazione dello stesso olio.

Il Consorzio ha sede in Trevi, e può aprire sedi operative sul territorio regionale.

La durata del Consorzio è di cinquanta anni prorogabile con delibera dell'assemblea.

Articolo 2 - Scopi e finalità

Il Consorzio non ha scopo di lucro e svolge su incarico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali le funzioni previste dalla legge con particolare riferimento all'art. 53, comma 15 della legge 24.4.1998 n. 128 come modificato dall'art. 14 della legge 21.12.1999 n. 526 ed alle sue successive modifiche ed integrazioni.

Nello svolgimento delle sue attività il Consorzio:

- a) definisce programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione DOP Umbria in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato nel rispetto del disciplinare della Denominazione di Origine Protetta;
- b) collabora con l'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari - nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 12 ottobre 2000 e secondo le direttive impartite dal ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - alla vigilanza, alla tutela ed alla salvaguardia della DOP Umbria ad abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio della denominazione, comportamenti comunque vietati dalla legge;
- c) segnala l'organismo di controllo ai sensi del Reg. UE 1151/2012 e fornisce allo stesso l'assistenza necessaria per agevolare il controllo e la certificazione del prodotto dei soci.

Le attività indicate nel comma precedente sono espletate dal Consorzio - ai sensi della normativa vigente - ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio.

Il Consorzio inoltre:

- a) propone - nel rispetto del Reg. UE 1151/2012 - l'eventuale adeguamento del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP Umbria anche in funzione di nuove esigenze riguardanti

le innovazioni tecnologiche, immagine e il consumo;

b) fornisce assistenza ed informazioni sul piano legale, tecnico e scientifico al fine di affermare la qualità e l'immagine dell'olio oggetto di tutela in Italia e all'estero;

c) partecipa o aderisce - su delibera dell'Assemblea - ad Enti ed Istituzioni che si propongano il conseguimento di scopi analoghi a quelli del Consorzio, tra i quali in particolare la promozione e la valorizzazione degli oli DOP ed extravergini di qualità; promuove direttamente iniziative o partecipa ad iniziative promozionali a favore dell'olio DOP Umbria, sia pubbliche che private, come pure partecipa a iniziative promozionali per gli oli extravergini di qualità;

e) acquista collettivamente beni e servizi destinati ai soci in nome e per conto di essi o semplicemente per conto di essi.

Il Consorzio può, altresì, attivare tutte le iniziative volte al miglioramento della produzione olivicola ed alla sua valorizzazione in ogni fase, fornendo all'uopo la propria collaborazione ad altri Enti e Organismi del settore anche attraverso la messa a disposizione di servizi per il raggiungimento di finalità comuni.

Articolo 3 - Marchio consortile

Il marchio consortile è così composto: un ovale nel cui contorno dorato è scritto con colore bianco "CONSORZIO DI TUTELA DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA", nella parte interna di colore nero dell'ovale è scritto in orizzontale "DOP UMBRIA"; sempre all'interno dell'ovale è accennata una U rovesciata entro la quale è stilizzata una macina tradizionale per la frangitura delle olive. Il marchio è nei colori giallo-arancione, nero e oro con le scritte di colore bianco come raffigurato nell'allegato A al presente statuto.

Tale marchio può essere stampato nei formati adatti ai diversi usi e alle diverse confezioni dietro apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'uso del marchio viene concesso a tutti i soci che ne facciano richiesta, dopo l'avvenuta certificazione da parte dell'organismo di controllo autorizzato e l'accertamento della conformità alle disposizioni contenute nel presente statuto.

Il Consiglio determina il contributo unitario per la fornitura e l'uso del contrassegno recante il marchio.

La configurazione, la distribuzione e l'applicazione dei marchi, affidate alla struttura operativa o poste sotto la diretta sorveglianza di questa, devono avvenire con l'osservanza delle modalità previste nel presente atto statuto. La cessione del marchio consortile è assolutamente vietata anche tra soci.

Articolo 4 - Soci

Possono essere soci del Consorzio le persone fisiche e giuridiche immesse nel sistema di controllo della DOP Umbria appartenenti alle categorie degli olivicoltori, dei molitori e degli imbottigliatori.

Le domande di ammissione possono essere inoltrate da singoli produttori olivicoli, molitori ed imbottigliatori direttamente o anche per tramite delle associazioni dei produttori olivicoli, dei molitori e degli imbottigliatori delegate dai singoli ed esse appartenenti secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Nella domanda di ammissione - da inoltrare al Consiglio di Amministrazione del Consorzio - il richiedente dovrà dichiarare di essere iscritto presso l'Ente Certificatore della DOP Umbria. Non può comunque essere socio chi svolga attività nel settore olivicolo e elaiotecnico in contrasto con gli scopi e le finalità fissati dal presente statuto.

Sulle domande di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi degli articoli 3 e 4 del Decreto Ministeriale del 12 aprile 2000, che individua i criteri di rappresentanza negli organi sociali, all'interno del Consiglio di Amministrazione deve essere rappresentata ogni categoria associata al Consorzio secondo le seguenti percentuali: 66% agli olivicoltori, 17% ai molitori, 17% agli imbottigliatori.

Quando al Consorzio non aderisca la totalità degli appartenenti a una o più categorie, la rappresentatività di ciascuna di esse è ridotta di una quantità proporzionale alla quota di produzione (certificata o conforme) dei soggetti di ciascuna categoria non aderenti al Consorzio.

Articolo 5 - Tassa di ammissione e contributi annuali

Tutti coloro che sono ammessi a far parte del Consorzio sono tenuti a pagare un contributo di adesione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

I soci sono, inoltre, tenuti a corrispondere al Consorzio un contributo associativo annuo di entità determinata entro il 30 ottobre dello stesso anno dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi del decreto Ministeriale del 12 settembre 2000 i costi derivanti dalle attività attribuite al Consorzio ai sensi dell'art. 53, comma 15 della legge 24.4.1998 n. 128 come modificato dall'art. 14 della legge 21.12.1999 n. 526 sono posti a carico dei soci del Consorzio e degli olivicoltori quali soggetti "produttori ed utilizzatori" della filiera olii (grassi) DOP anche se non aderenti al Consorzio secondo i criteri del decreto ministeriale 12 settembre 2010 n. 410.

Articolo 6 - Obblighi dei soci

Ogni socio è obbligato - sia per la produzione che per la commercializzazione dell'olio - a non assumere in nessun caso comportamenti lesivi degli interessi degli associati o tali da danneggiare il prestigio e la fama dell'olio extravergine di oliva DOP Umbria.

I soci del Consorzio non possono far parte di altri organismi che operano in contrasto con gli scopi e le finalità stabilite nel presente statuto.

Articolo 7 - Sanzioni a carico dei soci

Il socio che non abbia adempiuto agli impegni assunti nei confronti del Consorzio o che abbia trascurato l'osservanza dello statuto consortile ovvero abbia, in qualunque modo, nociuto agli interessi del Consorzio, è invitato dalla Presidenza a fornire le sue giustificazioni in ordine agli addebiti.

Ove il socio non risponda all'invito entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione delle contestazioni ovvero fornisca giustificazioni ritenute insufficienti dal Consiglio di Amministrazione, tale Organo lo diffida o lo invita a regolarizzare la propria posizione o può infliggere una sanzione pecuniaria per un ammontare non superiore a cinque volte il contributo di ammissione.

Dopo due inadempienze il Consiglio di Amministrazione oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura indicata nel presente statuto può adottare nei confronti del socio i seguenti provvedimenti:

- a) sospensione per un anno dell'esercizio di tutti i diritti spettanti al socio;
- b) esclusione del Consorzio.

Restano in ogni caso salvi i diritti del Consorzio ad agire giudizialmente nei confronti dei soci inadempienti ed a rendere di pubblica ragione i provvedimenti adottati a carico dei soci ed i motivi che li originano.

Articolo 8 - Soci morosi

I soci morosi nel pagamento dei contributi consortili, i quali dopo la diffida non provvedono a mettersi in regola con il pagamento, sono sospesi automaticamente.

Articolo 9 - Perdita della qualità di socio

La perdita della qualità di socio può avvenire per cessazione dell'attività, dimissioni o esclusione.

In caso di cessazione dell'attività la perdita della qualità di socio ha effetto immediato dalla data di cessazione senza diritto al rimborso di eventuali ratei della quota annuale di iscrizione. La sospensione disposta a norma degli articoli precedenti non comporta la perdita della qualità di socio.

Il socio che intenda recedere dal Consorzio rassegnando le proprie dimissioni deve comunicare la propria intenzione con posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione in qualunque momento, fermo restando l'obbligo di assolvere gli impegni pecuniari assunti nell'esercizio finanziario in corso.

Articolo 10 - Esclusione

L'esclusione del socio dal Consorzio può aver luogo per uso illecito dei marchi consortili ovvero per uso di marchi contraffatti ovvero per indebito ottenimento della marcatura DOP Umbria. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione da inviarsi al socio escluso a mezzo raccomandata con ricevuta di

ritorno. Contro il provvedimento di esclusione il socio può ricorrere al Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Articolo 11 - Organi del Consorzio

Sono Organi del Consorzio:

- l'Assemblea generale
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- la Giunta Esecutiva
- il Collegio dei Sindaci.

Articolo 12 - Assemblea

L'Assemblea generale può essere ordinaria e straordinaria. Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante invito personale inviato ad ogni singolo consorziato a mezzo di lettera raccomandata, fax, posta elettronica certificata ai recapiti risultanti agli atti del Consorzio. In alternativa il Consiglio di Amministrazione può deliberare di disporre la convocazione a mezzo di pubblicazione dell'avviso su un quotidiano di maggior diffusione nel territorio della Regione Umbria.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e dell'eventuale seconda convocazione; quest'ultima può tenersi dopo almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione. Dal giorno di avviso a quello della riunione dell'assemblea dei consorziati devono trascorrere non meno di venti giorni.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per la deliberazione sul bilancio o entro sei mesi qualora lo richiedano speciali ragioni relative all'oggetto o alla struttura del Consorzio.

L'assemblea può essere ulteriormente convocata in sede ordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario ovvero dietro richiesta scritta del Collegio Sindacale nonché quando ne facciano domanda scritta almeno un quinto dei soci.

In tal caso i soci richiedenti devono indicare gli argomenti da trattare e la convocazione deve essere fatta entro il termine di un mese dalla richiesta.

Articolo 13 - Partecipazione all'Assemblea ed alle votazioni

Partecipano all'assemblea generale tutti gli associati che siano in regola con il versamento del contributo associativo di adesione. Ogni socio può delegare un altro socio ma lo stesso socio non può avere più di tre deleghe. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano, con prova e controprova e, se nel caso, per scrutinio segreto, quando l'Assemblea lo deliberi a maggioranza. Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci che risultino iscritti da almeno tre mesi e siano in regola con il versamento dei contributi.

Ogni socio ha diritto ad un voto e ad un numero di voti aggiuntivi

in funzione della quantità di prodotti (olive DOP denunciate e/o olio extravergine DOP Umbria denunciato e/o olio extravergine DOP Umbria confezionato) derivanti dall'attività esercitata (olivicoltura e/o molitura e/o imbottigliamento) e certificato come DOP nella precedente annata olearia.

I voti aggiuntivi vengono calcolati con le seguenti modalità:

- da 5 a 25 quintali: un voto
- da 26 a 50 quintali: tre voti
- da 51 a 150 quintali: cinque voti
- da 151 a 250 quintali: sette voti
- oltre 250 quintali ogni 250 quintali un voto in più.

Ai fini del calcolo ponderale dei voti 500 kg di olive equivalgono a 100 kg di olio.

Qualora il socio eserciti contemporaneamente più attività produttive - olivicoltura e/o trasformazione e/o confezionamento - i voti attribuitigli per ciascuna attività sono cumulati.

Ogni categoria di soci ha i seguenti valori percentuali di rappresentatività nelle votazioni assembleari fatto 100 il valore dei voti espressi:

- Produttori olivicoli: 66%
- Molitori: 17%
- Imbottiglieri: 17%

Tale criterio di rappresentatività si concretizza moltiplicando per i rispettivi coefficienti (0,66 per i produttori olivicoli, 0,17 per i molitori e 0,17 per gli imbottiglieri) i voti espressi dalle rispettive categorie.

Nel caso in cui le votazioni si svolgano per alzata di mano il voto dei singoli viene rapportato al valore di voto rappresentato; nel caso di votazioni a scrutinio segreto le schede distribuite ad ognuno corrispondono al valore di voto rappresentato.

Articolo 14 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio e nel caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente più anziano d'età. L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei voti stessi e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati e sono impegnative per tutti i consorziati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi e delibera con la maggioranza dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti validi e deliberano con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.

L'efficacia delle modifiche statutarie e regolamentari è subordinata all'approvazione da parte del Ministero delle

Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Articolo 15 - Competenze dell'Assemblea generale

E' di competenza dell'Assemblea generale in sede ordinaria la determinazione delle linee generali di attività del Consorzio ed in particolare:

- a) l'adozione di regolamenti, programmi, convenzioni e contratti indicati al precedente articolo 2;
- b) discutere, approvare o modificare i bilanci preventivi, i rendiconti e la relazione annuale predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- c) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci stabilendo gli eventuali compensi, rimborsi o emolumenti ad essi spettanti;
- d) deliberare circa le proposte di modifica del disciplinare di produzione della DOP Umbria da sottoporre all'approvazione dei competenti Organi nazionali e comunitari, con i quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'assemblea straordinaria;
- e) deliberare i contributi associativi di adesione a carico dei nuovi associati;
- f) deliberare circa gli altri argomenti che il Consiglio di Amministrazione delibera di sottoporre al suo esame.

E' di competenza dell'Assemblea generale in sede straordinaria la delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento del Consorzio e nomina dei liquidatori.

Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da 9 a 15 membri eletti dall'Assemblea, la quale ne determina di volta in volta il numero, fermo restando il vincolo di rappresentatività previsto al precedente articolo 4.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, sempre che non perdano la qualità di associati o di rappresentanti delle persone giuridiche associate, e sono rieleggibili.

Mancando nel corso dell'esercizio uno o più amministratori si provvede alla sostituzione a norma dell'art. 2386 del Codice Civile nell'ambito della medesima categoria di socio alla quale apparteneva l'amministratore da sostituire. Tale mandato ha effetto sino alla successiva Assemblea ordinaria o straordinaria. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti e può scegliere anche tra i propri componenti, il cassiere tesoriere ed il segretario.

Ai sensi dell'art. 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, nell'elenco dei candidati al Consiglio di Amministrazione, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.

Le disposizioni del comma precedente si applicano per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017.

Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017, almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.

Articolo 17 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria salvo le attribuzioni del presente Statuto all'Assemblea e al Presidente.

Il Consiglio - su proposta del Presidente - può delegare ad uno o più dei propri membri parte delle funzioni di spettanza del Presidente stesso.

In particolare è demandato al Consiglio di Amministrazione:

- a) l'esame delle proposte da sottoporre all'Assemblea e le deliberazioni relative alla sua convocazione;
- b) l'elezione dei componenti nonché la determinazione delle attribuzioni e dei poteri della Giunta esecutiva;
- c) la segnalazione del Coordinatore;
- d) la redazione del rendiconto e del bilancio di previsione del Consorzio da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- e) l'adozione di modifiche di eventuali regolamenti e delle delibere di applicazione dello Statuto medesimo la cui efficacia è subordinata all'approvazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- f) la deliberazione sulle domande di ammissione al Consorzio ai sensi dell'art. 4 e successivi del presente statuto;
- g) la indicazione dell'organismo di controllo ai sensi dell'art. 10 del Reg. UE 1151/2012.

Il Coordinatore del Consorzio può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a condizione che tale presenza risulti influente sulle deliberazioni da adottare; egli può altresì essere chiamato a partecipare alle riunioni del Collegio dei Sindaci quando siano trattati argomenti relativi al bilancio ed in genere di carattere amministrativo.

Articolo 18 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio.

Su mandato del Consiglio di Amministrazione può inoltrare domande per richieste di contributi pubblici e quietanze i mandati di incasso.

Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Deve altresì convocarlo allorquando gliene viene fatta domanda scritta da tre componenti il Consiglio o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione del Consiglio viene fatta mediante avviso a domicilio di ciascun consigliere inviata a mezzo posta raccomandata, fax o posta elettronica, o qualunque altro mezzo con prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

I Consiglieri che non prendano parte alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, senza darne preavviso, sono dichiarati decaduti.

Le deliberazioni del Consiglio sono registrate in apposito libro verbali; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 19 - Giunta esecutiva

Il Consiglio di Amministrazione, può eleggere fra i suoi componenti la Giunta esecutiva.

La Giunta esecutiva è composta da tre a cinque membri; ne fanno parte di diritto il Presidente ed i due vicepresidenti e si avvale del Coordinatore quale Segretario.

Ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.M. del 12 aprile 2000, che individuano i criteri di rappresentanza negli organi sociali, all'interno della Giunta esecutiva deve essere rappresentata ogni categoria associata al Consorzio.

La convocazione della Giunta è fatta dal Presidente e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e sono trascritte in apposito libro verbale, ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

La giunta esecutiva, oltre alle attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione, ha la specifica funzione di esaminare e deliberare, in conformità degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio medesimo, i programmi esecutivi di attività del Consorzio.

Articolo 20 - Collegio Sindacale

L'Assemblea generale, elegge tre Sindaci effettivi e tra di essi il Presidente del Collegio Sindacale nonché due Sindaci supplenti. Essi hanno le stesse attribuzioni e gli stessi doveri di cui agli articoli 2403 e 2432 del Codice Civile in quanto compatibili con il presente Statuto.

I Sindaci effettivi e supplenti restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Gli stessi hanno diritto ad un compenso che deve essere determinato dall'Assemblea generale al momento della nomina.

Possono essere eletti nella carica di Sindaco anche i non soci in conformità all'art. 2397 del Codice Civile; in ogni caso almeno

un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori dei Conti.

Articolo 21 - Clausola compromissoria

I soci si propongono di risolvere amichevolmente tutte le contestazioni sorte tra loro circa l'interpretazione e l'osservanza del presente statuto.

In caso di mancato accordo la risoluzione delle controversie è devoluta ad un Arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Perugia.

Per ogni ulteriore controversia risulta competente il foro di Spoleto.

Articolo 22 - Bilancio dell'esercizio

Il bilancio consuntivo del Consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere redatto secondo le norme di buona contabilità ed accompagnato da una relazione informativa del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione del Collegio Sindacale.

Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e gli allegati devono essere messi a disposizione dei soci presso la sede sociale nei cinque giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea ordinaria chiamata ad approvarli.

Eventuali avanzi di gestione - non avendo il Consorzio scopo di lucro - sono passati al nuovo a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l'esercizio successivo.

Articolo 23 - Bilancio preventivo

Il bilancio preventivo del Consorzio deve essere approntato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci e reso noto ed approvato dall'Assemblea stessa.

Articolo 24 - Fondo consortile

Il gettito dei contributi sociali di ammissione e di quelli annuali, i ricavi delle marcature, i finanziamenti o proventi di qualsiasi natura, unitamente ai beni di proprietà del Consorzio, costituiscono - al netto delle passività - il fondo consortile, del quale i soci - per tutta la durata del Consorzio - non possono chiedere la divisione né comunque pretendere la quota in caso di recesso o di esclusione.

Articolo 25 - Fondo di riserva

L'Assemblea può stabilire che una quota non superiore al cinque per cento di tutti i proventi del Consorzio sia accantonata in apposito fondo di riserva a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spese di carattere straordinario ed imprevisto e, comunque, per una più vasta e migliore attuazione degli scopi previsti dall'articolo 2 del presente Statuto.

Articolo 26 - Struttura operativa e coordinamento

Il Presidente - su segnalazione del Consiglio di Amministrazione

- può nominare un Coordinatore della struttura operativa fissandone le attribuzioni.

Il Coordinatore è responsabile, per tutta la parte che gli compete, in ordine all'applicazione dello Statuto, dei regolamenti e di quanto il Consiglio deliberi circa l'attività del Consorzio stesso.

Il Coordinatore è il responsabile dell'operato di tutto il personale del Consorzio, che da lui dipende, ed ha la facoltà di proporre al Consiglio eventuali variazioni dell'organico e del personale medesimo.

Articolo 27 - Scioglimento del Consorzio

Qualora venga deciso lo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nomina un liquidatore per provvedere a tutte le necessarie formalità ed operazioni e regola la destinazione successiva del marchio.

Ogni residuo attivo è distribuito ai soci del Consorzio all'atto dello scioglimento dello stesso.

Articolo 28 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni previste in materia del Codice Civile, delle leggi n. 128 del 1998 e n. 526 del 1999, dai decreti applicativi del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dalle loro successive modifiche ed integrazioni.

F.to Eugenio Ranchino

" Vincenzo Clericò